

### SEDUTE DELLE COMMISSIONI

#### FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1973

*Presidenza del Presidente*  
VIGLIANESI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli.*

*La seduta ha inizio alle ore 9,45.*

#### IN SEDE REFERENTE

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria** » (1402), approvato dalla Camera dei deputati;

« **Norme transitorie per facilitare l'attuazione del nuovo sistema tributario** » (558), d'iniziativa dei senatori Segnana ed altri.

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione, conclusa la discussione generale nella seduta del 6 dicembre, passa all'esame degli articoli del decreto da convertire.

All'articolo 1 è respinto un emendamento dei senatori Pazienza ed altri, sul quale hanno espresso avviso contrario relatore e Governo, tendente a fissare al 31 marzo 1974 il termine di presentazione della domanda del contribuente per usufruire del condono.

All'articolo 2, dopo che i senatori Segnana e Pazienza hanno dichiarato di ritirare i rispettivi emendamenti al primo periodo del primo comma, il senatore Segnana illustra un emendamento sostitutivo della lettera a) dello stesso primo comma, con il quale si stabilisce che, ove alla data del 31 ottobre 1973 non sia stata notificata alcuna decisione in sede contenziosa, la definizione avviene riducendo l'imponibile accertato dall'ufficio di un importo pari al 40 per cento dell'imponibile stesso e di un ulteriore importo pari al 10 per cento dell'imponibile dichiarato dal contribuente. Il senatore Segnana sottolinea che l'emendamento, senza alterare il criterio dell'automatismo cui la sanatoria è ispirata, tende ad impedire che da essa traggano maggiori benefici soprattutto i contribuenti che abbiano prodotto dichiarazioni più infedeli.

Il relatore alla Commissione De Ponti, premesso che l'esigenza di perseguire il massimo di equità possibile è meglio garantita dal meccanismo di definizione degli imponibili previsto dal decreto-legge, fa presente che eventuali modifiche al testo del provvedimento sono difficilmente compatibili con il rispetto dei termini di conversione, la cui scadenza è ormai prossima, ed invita pertanto il presentatore a ritirare l'emendamento.

Il sottosegretario Macchiavelli, nel ribadire quanto affermato nella precedente sedu-

ta e cioè che nel ventaglio delle possibili soluzioni il Governo ha ritenuto di scegliere il meccanismo previsto dall'articolo 2, considerandolo il più congruo per il perseguimento delle esigenze di equità richiamate dal relatore, fa rilevare che l'adozione della formula proposta dal senatore Segnana determinerebbe una sensibile contrazione di gettito, disattendendo così una delle finalità principali della sanatoria.

Il senatore Segnana dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

Dopo che il senatore Pazienza ha ritirato, con riserva di ripresentazione in Assemblea, un suo emendamento alla lettera a) del primo comma, il senatore Zugno chiarisce il contenuto di un suo emendamento aggiuntivo alla stessa lettera a), tendente a stabilire che l'imponibile non potrà superare quello definito secondo le procedure ordinarie per il periodo di imposta precedente, aumentato del 20 per cento. L'oratore afferma che l'emendamento si ispira all'esigenza di temperare gli accertamenti a carattere induttivo effettuati dagli uffici, spesso di gran lunga sproporzionati rispetto all'effettivo reddito del contribuente.

Il senatore De Ponti, nell'esprimere il suo avviso di relatore sull'emendamento, rileva che esso sovverte la struttura del decreto-legge, fondata sulla definizione degli imponibili attraverso la contrapposizione di due parametri di riferimento quali l'imponibile accertato e quello dichiarato dal contribuente.

Dopo un intervento del sottosegretario Macchiavelli, ad avviso del quale l'emendamento in esame rischia di avvantaggiare soprattutto i grossi evasori, il senatore Zugno dichiara di ritirare l'emendamento, riservandosi di riproporlo in Assemblea.

I senatori Segnana e Pazienza, dichiarano quindi di ritirare, rispettivamente, due emendamenti alla lettera e) del primo comma ed all'ultimo comma dell'articolo 2 ed un emendamento aggiuntivo al secondo comma dello stesso articolo. Di quest'ultimo emendamento il senatore Pazienza si riserva la presentazione in Assemblea.

All'articolo 3, dichiarato decaduto un emendamento del senatore Zugno, connesso all'altro in precedenza ritirato, il senatore Pinna dà conto di un emendamento aggiuntivo al primo comma, di cui è firmatario, in base al quale, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, il reddito imponibile per ciascun periodo di imposta si determina aumentando l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del decreto-legge in proporzione all'incremento dei ricavi dichiarati, ridotti del 25 per cento.

Dopo interventi contrari del relatore e del sottosegretario Macchiavelli, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Un ulteriore emendamento all'ultimo comma, illustrato dal senatore Pinna, è parimenti respinto dalla Commissione, dopo l'espressione del parere contrario da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

All'articolo 4 il senatore Segnana svolge un emendamento, sostitutivo del primo comma, con il quale si prevede che le imposte relative al periodo che si chiude dopo il 30 ottobre 1973 sono determinate, a richiesta del contribuente, a norma dei successivi commi dello stesso articolo 4.

Dopo un invito del relatore a ritirare lo emendamento per un suo maggiore approfondimento e dopo che il sottosegretario Macchiavelli ha espresso avviso contrario, il senatore Segnana ritira l'emendamento, con riserva di ripresentazione in Assemblea. Il connesso emendamento, aggiuntivo all'ultimo comma, sempre a firma del senatore Segnana, è parimenti ritirato.

Il senatore De Falco illustra un emendamento al secondo comma, in base al quale l'azione di accertamento da parte degli uffici rimane impregiudicata non solo per le eventuali plusvalenze non comprese nella dichiarazione, ma anche per le altre sopravvenienze imponibili anche se comprese nella dichiarazione.

Dopo l'espressione di parere contrario da parte del relatore e del sottosegretario Macchiavelli, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto dalla Commissione.

All'articolo 5, il senatore Marangoni illustra due emendamenti aggiuntivi, rispettivamente al terzo e all'ultimo comma. Il primo prevede che, per i redditi inferiori a lire 5 milioni, l'accertamento è limitato al periodo di imposta al quale si riferisce la dichiarazione; il secondo emendamento prevede che nessuna dichiarazione è dovuta dai possessori di solo reddito da lavoro, dipendenti da aziende private e che non si dà corso, per costoro, ad accertamenti per l'anno 1973, ritenendosi inoltre nulli eventuali accertamenti già esperiti per gli anni 1972 e precedenti.

L'emendamento, per il quale relatore e Governo esprimono avviso contrario, è ritirato dai presentatori che si riservano di riproporlo in Assemblea.

Dopo che il senatore Bergamasco, accogliendo un invito in tal senso del sottosegretario Macchiavelli, ha ritirato, con riserva di ripresentazione in Assemblea, un suo emendamento al primo comma dell'articolo 6, il senatore Patrini propone un emendamento soppressivo del secondo comma dello stesso articolo, che l'oratore ritiene possa dar luogo a controversie interpretative per una materia peraltro già chiaramente regolamentata — egli osserva — dalla normativa delegata concernente l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Dopo interventi del senatore Zugno, del relatore e del rappresentante del Governo, il senatore Patrini dichiara di ritirare l'emendamento.

La Commissione accoglie quindi, nel testo originario, gli articoli 7, 8 e — dopo che il senatore Pazienza ha ritirato un suo emendamento al primo comma dell'articolo 9 — l'articolo 9.

Il senatore Borsari illustra un articolo 9-*bis* di cui è il primo firmatario. L'articolo prevede tra l'altro l'esclusione dai benefici della sanatoria dei soggetti tassabili in base a bilancio per i quali risulti un ammontare di ricavi superiore a lire 5 miliardi nonché delle persone fisiche per le quali risulti una liquidazione di imposta, ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, di ammontare superiore a lire 40 milioni o a lire 15 milioni, ai fini dell'imposta complementare.

Dopo l'intervento contrario del relatore, il sottosegretario Macchiavelli, fa presente che l'esclusione dalla sanatoria di contribuenti con redditi particolarmente elevati può dar luogo ad eccezioni di incostituzionalità, ledendo un principio generale di eguaglianza di trattamento. D'altra parte, — sottolinea — il decreto-legge ha già previsto trattamenti differenziati, che agevolano i contribuenti con redditi più bassi, incidendo maggiormente sui redditi particolarmente consistenti.

Posto ai voti, l'articolo aggiuntivo proposto dal senatore Borsari non è accolto dalla Commissione.

All'articolo 10 il senatore Segnana dichiara di ritirare, con riserva di ripresentazione in Assemblea, un emendamento aggiuntivo tendente a concedere una più ampia rateizzazione nel versamento delle annualità di imposta definite in base al decreto-legge, mentre il senatore Borraccino svolge un emendamento al quarto comma, in base al quale il disposto dello stesso comma, cioè che per le imposte definite in applicazione del condono non sono dovute le maggiorazioni per ritardata iscrizione a ruolo nè gli interessi per la ritardata riscossione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, si applica limitatamente ai periodi di imposta 1971 e 1972. L'oratore sottolinea che in tal modo si colpiranno soprattutto gli evasori abituali che con i loro cavilli pretestuosi spesso ritardano le iscrizioni a ruolo.

L'emendamento, dopo che il relatore ed il Governo hanno espresso avviso contrario, è ritirato dai presentatori con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Accolti nel testo originario gli articoli 11 e 12 (per quest'ultimo il senatore Zugno ha ritirato un suo emendamento), il senatore Pazienza illustra due articoli aggiuntivi 12-*bis* e 12-*ter*. Il primo tende ad escludere dalle agevolazioni previste dal decreto-legge coloro che abbiano riportato condanne penali per violazione delle leggi tributarie nel quinquennio precedente la data di conversione del decreto-legge; il secondo articolo propone che, sempre a partire dalla predetta data di conversione, i contribuenti i quali avessero già presentato domanda di definizione

sulla base del testo originario del decreto-legge, hanno facoltà di recedere dalla domanda stessa, entro e non oltre il 31 marzo 1974.

Soffermandosi in particolare sul primo dei due articoli proposti, il senatore Pazienza ricorda che la Commissione finanze e tesoro della Camera dei deputati aveva già accolto un articolo di contenuto analogo che poi era stato respinto dall'Assemblea. Fa anche presente che l'obiezione, avanzata nella scorsa seduta dal sottosegretario Macchiavelli, circa le difficoltà pratiche per il rilascio del certificato penale, può essere superata per quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 12-bis, in base al quale il contribuente è tenuto a dichiarare di non aver riportato condanne penali, rispondendo penalmente dell'eventuale falsità di tale dichiarazione.

Dopo che il relatore ha dichiarato di rimettersi al Governo, il sottosegretario Macchiavelli esprime avviso contrario sui due articoli aggiuntivi, che sono ritirati dal senatore Pazienza, con riserva di ripresentazione in Assemblea.

Sono quindi accolti, senza modifiche, gli articoli 13 e 14 del decreto-legge.

Infine la Commissione a maggioranza dà incarico al senatore Ponti di riferire favorevolmente alla conversione del decreto-legge n. 660 e di proporre l'assorbimento del disegno di legge n. 558. La Commissione incarica altresì il relatore di chiedere all'Assemblea l'autorizzazione alla relazione orale, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento.

**PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE  
DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 812 E 86**

Dopo un intervento del senatore Poerio — il quale dichiara di concordare con la richiesta formulata dal senatore Zugno nella seduta del 22 novembre scorso, per il rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 812 e 86, concernenti agevolazioni fiscali sull'olio di oliva, attualmente in stato di relazione — il Presidente assicura che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani la richiesta di assegnazione in sede deliberante dei predetti disegni di legge.

**CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, mercoledì 12 dicembre, alle ore 9,30, con lo stesso ordine del giorno della seduta odierna, con l'aggiunta, in sede deliberante, del disegno di legge n. 1417, concernente la proroga del regime agevolato previsto per Gorizia e, in sede referente, dei disegni di legge nn. 1163 e 1412 nonché della sopracitata richiesta di assegnazione in sede deliberante.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

**INDUSTRIA (10°)**

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1973

*Presidenza del Presidente  
TORTORA*

*Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il segretario del Sindacato lavoratori dell'industria saccarifera CISNAL, Antonio Sgaramella; successivamente il Presidente dell'Associazione nazionale fra gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito, Vittorio Accame, con i membri del Consiglio direttivo Ferdinando Caracciolo, Leonardo Montesi, Giuseppe De Andrè, Aldo Duranti, Tommaso Tamburini e gli esperti della stessa Associazione Giorgio Iorizzo e Renato Picco, nonché l'amministratore delegato dell'Agricola industriale emiliana, Bonfiglio Tesi.*

*La seduta ha inizio alle ore 16,40.*

**INDAGINE CONOSCITIVA SULLA SITUAZIONE  
DELL'INDUSTRIA SACCARIFERA**

(Seguito).

Viene introdotto il segretario del Sindacato lavoratori dell'industria saccarifera, Antonio Sgaramella.

Dopo aver riepilogato le vicende della ristrutturazione nel settore saccarifero, egli ribadisce la ferma opposizione della CISNAL

alle chiusure di stabilimenti, ventilate negli ultimi tempi per numerosi impianti.

Su domanda del senatore Alessandrini, afferma poi che la CISNAL è favorevole ad una contrattazione organica con gli imprenditori e con il Governo, al fine di rendere i sindacati compartecipi della programmazione.

*(La seduta, sospesa alle ore 17, viene ripresa alle ore 17,40).*

Vengono introdotti i rappresentanti e gli esperti dell'Associazione nazionale per gli industriali dello zucchero, dell'alcool e del lievito.

Il presidente dell'Associazione, Vittorio Accame, prende la parola analizzando anzitutto i dati della produzione bieticola, travagliata — egli afferma — da una grave recessione, dovuta anche alle continue agitazioni sindacali, nonostante gli sforzi in senso contrario fatti dagli industriali.

In proposito il signor De Andrè conferma il giudizio negativo degli industriali sulla insufficienza della produzione bieticola, a fronte della recente domanda di zucchero; tra le cause di tale fenomeno ricorda la maggiore convenienza di altre produzioni agricole concorrenti. Dopo avere ricordato che l'attrezzatura produttiva dell'industria italiana non teme qualitativamente la concorrenza estera, l'oratore afferma che tale risultato è stato ottenuto a prezzo di una onerosa ristrutturazione. L'industria ha altresì cercato, con finanziamenti agevolati, di favorire i produttori di barbabietole, i quali peraltro (egli ribadisce) non hanno saputo resistere all'attrattiva di produzioni agricole più vantaggiose; il risultato è che gli impianti di trasformazione sono sfruttati al cinquanta per cento della loro potenzialità, cioè in misura assai inferiore a quanto avviene all'estero. Il signor De Andrè conclude il proprio intervento insistendo sulla situazione di crisi della produzione bieticola come origine e causa prima della difficile congiuntura dell'industria saccarifera.

In risposta ad alcune domande rivoltegli dal senatore Piva, il signor De Andrè, soffermandosi sui problemi della ricerca genetica, afferma che la qualità del seme ha

un'importanza irrilevante, ai fini della qualità complessiva delle colture; ricorda comunque che in altri Paesi la produzione del seme è affidata a produttori specializzati, diversi dai produttori saccariferi: si deve quindi lamentare, quanto meno, che non siano sorte iniziative autonome anche in Italia. Non può imputarsi perciò alle industrie saccarifere se hanno supplito a tale carenza assumendo anche la funzione di industrie sementiere: l'oratore nega comunque che esse possano in qualunque modo imporre i propri prodotti ai bieticoltori, che sono sempre liberi di rivolgersi alla concorrenza; ricorda infine l'aiuto fornito dalle industrie anticipando le forniture di semi, con pagamento ritardato al momento del raccolto.

Circa i problemi di ristrutturazione dell'industria saccarifera, ricorda che essi sono stati impostati in accordo con gli organi competenti e con i sindacati; aggiunge che la ristrutturazione medesima è stata diretta al fine di ridurre i costi di produzione e rendere l'industria competitiva. Non nega che in principio le ristrutturazioni attuate siano state messe in opera anche secondo principi di concorrenza, al fine di creare difficoltà con i nuovi impianti agli impianti esistenti, ma si chiede in cosa ciò possa essere stato di danno ai bieticoltori.

Dopo aver dichiarato che non sono esistite e non esistono forme di aiuto e sovvenzione dello Stato nei confronti dell'industria saccarifera, ricorda che il prezzo italiano dello zucchero è inferiore a quello mondiale e meno remunerativo di quelli stranieri.

Ricorda quindi che gli accordi interprofessionali tra industriali ed agricoltori vengono in Italia rinnovati ogni anno, a differenza di quanto avviene all'estero. Ciò è dovuto tra l'altro al fatto che in Italia esistono più di una dozzina di associazioni tra bieticoltori, ognuna portatrice di interessi particolari, laddove all'estero ne esiste una sola per tutta la categoria.

Su domanda del senatore Alessandrini, il signor De Andrè dichiara che il bieticoltore italiano è remunerato in misura superiore all'agricoltore straniero, a parità di grado zuccherino ottenuto. Il signor Montesi a sua

volta ricorda che la barbabietola del Nord è di gran lunga più redditizia della barbabietola mediterranea, arrivandosi con quella a produzioni per ettaro quasi doppie. Il signor De André nega quindi che si siano verificati casi nei quali l'industria ha pagato in misura inferiore al pattuito la produzione bieticola eccedente le quote previste ed assegnate ai singoli produttori. Il signor De André afferma poi che è impossibile la cessione delle quote di contingente, essendo piuttosto da considerare l'ipotesi della cessione degli opifici con la relativa quota o, altrimenti, quella della concentrazione di fabbriche, sempre con le quote relative. Ulteriori ragguagli vengono in proposito forniti dal signor Montesi.

Il signor De André ricorda successivamente — per quanto riguarda l'importazione dello zucchero — che essa viene realizzata attraverso un sistema di aste, aperte anche alla partecipazione di concorrenti esteri. Il signor Tamburini, in proposito, afferma che l'utile realizzabile su tali operazioni non è mai superiore all'uno o al due per cento. Per quanto riguarda le vicende comunitarie che hanno portato alla condanna degli industriali saccariferi, il signor De André dichiara che l'industria italiana non ha mai violato le norme relative alla libertà di concorrenza.

Dopo ulteriori domande del senatore Piva, il signor De André afferma che di fronte alle previsioni di consumo mondiale anche lo zucchero italiano, più povero, diventa competitivo: è auspicabile pertanto un sostanziale aumento della produzione bieticola al fine di giungere alla modificazione, in aumento, del contingente italiano fissato in sede comunitaria.

Su domanda del senatore Latanza, il signor De André afferma che, a fronte dell'attuale produzione bieticola, gli impianti sono esuberanti; auspica, pertanto, un miglioramento della produzione agricola.

Rispondendo al senatore Mancini, il signor De André riconosce che la ristrutturazione del settore ha portato ad una concentrazione della produzione in pochi gruppi, tra i quali sono da annoverare, peraltro, anche piccoli imprenditori la cui attività ha assunto nel tempo rilevante sviluppo.

Il signor De André afferma inoltre che l'attuale carenza di zucchero presso la distribuzione è dovuta alla richiesta immotivatamente aumentata dei consumatori, i quali, per un fenomeno di allarmismo non giustificabile, hanno incrementato oltre misura gli acquisti.

Il seguito dello svolgimento dell'indagine è quindi rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 20,20.*

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Sammartino, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile » (1332) (*alla 2ª Commissione*);

« Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont » (1400), approvato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*).

## INDUSTRIA (10ª)

### Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1973

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Alessandrini, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Inquadramento di alcune partecipazioni dirette dello Stato » (500-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (*alla 5ª Commissione*);

« Provvidenze per l'industria cantieristica navale » (1389), approvato dalla Camera dei deputati (*all'8<sup>a</sup> Commissione*).

**GIUNTA**  
per gli affari delle Comunità europee

**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 11 DICEMBRE 1973

*Presidenza del Presidente*  
PECORARO

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Pecoraro, ha deliberato di esprimere:

*parere favorevole sui disegni di legge:*

« Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della CEE » (947) (*all'8<sup>a</sup> Commissione*);

« Sostituzione degli articoli 79, 80, 86, 124, 127 e modifiche agli articoli 81, 87, 88, 138 e 141 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvate con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, anche in relazione alle norme previste dal regolamento CEE n. 543 del 25 marzo 1969 » (1392), approvato dalla Camera dei deputati (*all'8<sup>a</sup> Commissione*).

---

**CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI**

**2<sup>a</sup> Commissione permanente**  
(Giustizia)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30*

*In sede referente*

I. Esame dei disegni di legge:

1. BLOISE. — Inserzione automatica delle clausole « senza spese », « senza pro-

testo » nelle cambiali e nei vaglia cambiari di importo non superiore a lire 100.000 (193).

2. PAZIENZA e NENCIONI. — Proroga dei termini di decadenza e di prescrizione che scadono nel periodo feriale (662).

3. VIVIANI ed altri. — Disciplina delle società civili per l'esercizio di attività professionale (1102).

4. Deputato TOZZI CONDIVI. — Sistemazione giuridico-economica dei vice pretori onorari incaricati di funzioni giudiziarie ai sensi del secondo comma dell'articolo 32 dell'ordinamento giudiziario (1147) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. LUGNANO ed altri. — Riforma dell'istituto della carcerazione preventiva (414-bis) (*Stralcio degli articoli da 1 a 11 e da 13 a 16 del disegno di legge n. 414, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 1<sup>o</sup> dicembre 1972*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. NENCIONI ed altri. — Modifica dello articolo 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, in relazione agli articoli 57, 528 e 725 del Codice penale, sulla responsabilità degli addetti alla diffusione della stampa periodica (11).

LUGNANO ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (320) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

PIERACCINI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stampa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del Codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (398) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

Deputati QUERCI ed altri. — Esclusione dei rivenditori professionali della stam-

pa periodica e dei librai dalla responsabilità derivante dagli articoli 528 e 725 del codice penale e dagli articoli 14 e 15 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (1275) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Istituzione di Corti d'onore (389).

3. PELLEGRINO ed altri. — Modificazione al Codice della navigazione (625).

PELLEGRINO ed altri. — Modificazioni alle norme sui delitti contro la polizia di bordo e della navigazione e contro le autorità di bordo previsti dal codice della navigazione (626).

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Modificazioni all'articolo 2 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (1088).

2. Modificazioni ai limiti di somma stabiliti dal Codice della navigazione in materia di trasporto marittimo ed aereo, di assicurazione e di responsabilità per danni a terzi sulla superficie e per danni da urto cagionati dall'aeromobile (1332).

**4ª Commissione permanente**

(Difesa)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Discussione dei disegni di legge:

1. Misura del compenso da corrispondere, per ciascun incarico, ai medici civili convenzionati presso gli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito (903-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. CIRIELLI e GIULIANO. — Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernenti il ruolo del servizio di commissariato dell'Esercito (ufficiali commissari) (873).

3. Modifiche alle norme sul trattamento economico degli allievi delle Accademie militari (1334).

4. Deputato DI GIESI. — Riconoscimento del grado di ufficiale della marina militare agli allievi del 9° corso preliminare navale del 1943 (1375) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**5ª Commissione permanente**

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30*

*In sede deliberante*

Discussione del disegno di legge:

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont (1400) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Aumento del capitale della Società per la gestione e partecipazione industriali — GEPI — Società per azioni (1164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**6ª Commissione permanente**

(Finanze e tesoro)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione del disegno di legge:

Proroga del regime agevolato previsto per la zona di Gorizia (1417).

II. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) (916).

2. BARTOLOMEI ed altri. — Modifiche al decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578 — recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi — convertito, con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733 (1386).

3. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, riguardante le operazioni di credito agrario (683).

4. Concessione di una indennità *una tantum* in sostituzione delle assegnazioni vitalizie di cui alla legge 8 luglio 1883, numero 1496, e successive modificazioni (565).

#### *In sede referente*

#### I. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, concernente il pagamento anticipato della tredicesima mensilità al personale in attività di servizio dello Stato (1412) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Integrazioni e modifiche al Fondo speciale di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, destinato alla ricerca applicata (1163) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. MODICA ed altri. — Provvedimenti straordinari per il ripiano dei bilanci comunali e provinciali (566).

4. DE PONTI ed altri. — Limiti operativi degli istituti regionali di credito a medio termine (1148).

5. ZUGNO ed altri. — Adeguamento economico e normativo delle pensioni dei grandi invalidi di guerra più colpiti (1165).

6. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento del diploma di ostetrica ai fini della pensione (210).

7. Trattamento tributario agli effetti delle imposte dirette dei redditi delle impre-

se di navigazione marittima ed aerea straniere (384).

8. ZICCARDI ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (475).

9. ASSIRELLI ed altri. — Modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse automobilistiche (708).

10. LEPRE ed altri. — Modifica alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, recante norme sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra (799).

11. PATRINI ed altri. — Emissione di obbligazioni sulla base dei contratti condizionati di mutuo da parte delle sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità (1066).

12. SEGNANA ed altri. — Integrazione delle disposizioni transitorie sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza (511) (*Procedura abbreviata di cui all'articolo 81 del Regolamento*).

13. ZUGNO ed altri. — Modificazioni al testo unico delle leggi per l'imposta sugli spiriti approvato con decreto ministeriale 8 luglio 1924 (1240).

#### II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. Deputati SCOTTI ed altri. — Limiti operativi della sezione credito industriale della Banca nazionale del lavoro (1116) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. PATRINI ed altri. — Modifiche al testo unico delle leggi sulle Casse di risparmio ed i Monti di credito su pegno di prima categoria, approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, al regolamento per l'esecuzione di detto testo unico, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225, ed all'articolo 38 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141 (legge bancaria), e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla disciplina degli emolumenti, dei rimborsi spese e del divieto di assumere obbligazioni, relativa agli esponenti aziendali (1243).

III. Richiesta di assegnazione in sede deliberante dei disegni di legge:

Soppressione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva e riduzione dell'aliquota dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi e sulla margarina (812).

SCHIETROMA ed altri. — Abolizione dell'imposta di fabbricazione sull'olio di oliva (86).

#### 7<sup>a</sup> Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 10,30

Comunicazioni del Presidente in merito al programma per l'indagine conoscitiva sulla ricerca scientifica.

#### 8<sup>a</sup> Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. SAMMARTINO ed altri. — Concessione di contributi per opere ospedaliere (369-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

2. Norme in materia di attribuzioni e di trattamento economico del personale postelegrafonico e disposizioni per assicurare il pagamento delle pensioni INPS (1249) (Approvato dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. CAROLLO ed altri. — Costruzione di un bacino di carenaggio nel porto di Palermo (1397).

2. Ricezione nella legislazione italiana delle direttive della Comunità economica

europea concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1350) (Approvato dalla Camera dei deputati).

3. Prescrizioni particolari relative alle caratteristiche di sicurezza costruttive dei veicoli (855).

4. CENGARLE ed altri. — Modifica delle caratteristiche e delle modalità di applicazione delle targhe di riconoscimento degli autoveicoli e dei rimorchi (596).

5. VIGNOLA. — Norme interpretative della legge 13 luglio 1966, n. 610, concernente modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra (122).

6. Disposizioni in materia di prescrizione dei crediti dei libretti postali di risparmio (432-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

7. Abolizione, in materia di forniture, delle discriminazioni dovute alla nazionalità nei confronti dei paesi membri della CEE (947).

8. Disposizioni integrative alla legge 4 febbraio 1963, n. 129, relativa al piano regolatore generale degli acquedotti (1095) (Approvato dalla Camera dei deputati).

9. Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste (1096) (Approvato dalla Camera dei deputati).

10. Autorizzazione all'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a concedere un contributo speciale all'Istituto postelegrafonici (1113) (Approvato dalla Camera dei deputati).

11. Costruzione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari di alloggi da assegnare in locazione ai militari di truppa della Guardia di finanza (1175) (Approvato dalla Camera dei deputati).

12. SEGNANA. — Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico (1314).

13. Autorizzazione all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni a costruire edifici da destinare a sede di uffici locali (1358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

14. SAMMARTINO. — Provvedimenti per l'accelerazione delle procedure relative alle costruzioni di competenza del Ministero delle poste e telecomunicazioni (6).

15. Deputato MARZOTTO CAOTORTA. — Modifica delle norme previste per le dimensioni e i pesi degli autobus e dei filobus dagli articoli 32 e 33 del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 (1283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

16. Ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale (1419).

#### *In sede redigente*

##### I. Discussione del disegno di legge:

Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dalla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (889).

##### II. Coordinamento del disegno di legge:

Modificazioni agli articoli 1, punto 4); 5, punto 1); 10, punto 2), primo e secondo comma; 13, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1971, n. 1372, contenente norme per l'attuazione della legge 13 agosto 1969, n. 591, concernente la riduzione dell'orario di lavoro del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (891).

#### *In sede referente*

##### I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

MAROTTA ed altri. — Estensione agli invalidi di guerra di prima categoria di ex tabella D provvisti di assegni di super-

invalidità della « concessione VIII » con viaggi illimitati sulle ferrovie dello Stato (118).

##### II. Esame dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 659, recante interventi per il porto di Palermo e proroga delle disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni (1353-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Norme in materia di appalti di opere pubbliche (1269) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. RICCI. — Proroga delle norme contenute nell'articolo 5 della legge 1° giugno 1971, n. 291, per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche (711).

4. DELLA PORTA ed altri. — Provvedimenti per la semplificazione e l'acceleramento di procedure in materia di opere pubbliche (734).

5. MURMURA. — Proroga di taluni benefici previsti dalla legge 1° giugno 1971, n. 291, per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche (802).

6. Provvidenze per l'industria cantieristica navale (1389) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

7. AVEZZANO COMES. — Modifica dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, numero 19, recante provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (99).

8. CUCINELLI ed altri. — Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale (569).

9. FRACASSI. — Provvidenze a favore del personale della Direzione generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione proveniente da altri enti (994).

10. Autorizzazione al Ministero della difesa a costruire od acquistare alloggi di tipo economico per il personale militare

(1028) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

11. Deputati BOLDRINI ed altri. — Modifiche al decreto-legge 14 marzo 1929, numero 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia, nonchè interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (1101) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

12. LA PENNA e SAMMARTINO. — Norme relative alle utenze telefoniche (1298).

### 9ª Commissione permanente

(Agricoltura)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30*

*In sede deliberante*

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Finanziamenti per gli interventi della Sezione Orientamento del FEOGA (1184).

II. Discussione del disegno di legge:

Contributo all'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania (471-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BARTOLOMEI e SPAGNOLLI. — Norme integrative per la difesa dei boschi dagli incendi (111).

2. CIFARELLI ed altri. — Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali (222).

3. MAZZOLI. — Legge quadro per i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali (473).

4. ABENANTE ed altri. — Istituzione del parco naturale del Vesuvio (552).

5. DE MARZI ed altri. — Modifica al n. 2 dell'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, sulla proprietà coltivatrice (870).

### 10ª Commissione permanente

(Industria, commercio, turismo)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30 e 16,30*

*Alle ore 9,30*

Indagine conoscitiva sulla situazione dell'industria saccarifera: audizione di rappresentanti delle Regioni e del presidente dell'Associazione industrie dolciarie italiane Marco Dufour.

*Alle ore 16,30*

*In sede deliberante*

I. Discussione dei disegni di legge:

1. Abrogazione della disciplina delle vendite a rate (1418).

2. Modifica all'articolo 1, comma settimo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (1405) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

TOGNI ed altri. — Istituzione di un ruolo dei concessionari di vendita della produzione automobilistica presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato (766).

**11ª Commissione permanente**

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 9,30**In sede deliberante*

Seguito della discussione del disegno di legge:

Istituzione del Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica e nuova disciplina dei relativi trattamenti pensionistici (1306) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

*In sede referente*

Esame del disegno di legge:

Deputati SPAGNOLI ed altri. — Norme in favore dei lavoratori dipendenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per motivi politici e sindacali (1390) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

**12ª Commissione permanente**

(Igiene e sanità)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 10**In sede deliberante*

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Provvedimenti per la profilassi delle malattie esotiche nonché per l'attuazione

della lotta organizzata contro altre malattie infettive e diffuse degli animali (1011).

2. Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia (1255).

*In sede consultiva*

Esame del disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione unica sugli stupefacenti, adottata a New York il 30 marzo 1961 e del Protocollo di emendamento, adottato a Ginevra il 25 marzo 1972 (1046).

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia***Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 18,30***Commissione parlamentare per la vigilanza sulle radiodiffusioni**

(PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI)

*Mercoledì 12 dicembre 1973, ore 15*

Comunicazioni del Governo.

*Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,30*